

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia  
e polizia (DFGP)  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
lisbonne@ipi.ch

### **Procedura di consultazione – Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche**

Egregio signor Consigliere federale,  
gentili signore ed egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione sull'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Notiamo come la legislazione interna svizzera già preveda delle norme di protezione specifica in merito sulla scorta della Legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 28 agosto 1992, segnatamente all'art. 27a ss. rispettivamente all'art. 50a in tema di marchi geografici e relativa registrazione, rispettivamente l'Ordinanza sulla protezione dei prodotti agricoli del 28 maggio 1997 e quella sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni per i prodotti non agricoli del 2 settembre 2015, che istituiscono una tutela più puntuale rispetto a quella istituita dall'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

Il tentativo da parte Svizzera e altri paesi in seno all'OMC di estendere internazionalmente oltre all'Accordo in vigore dal 1995 relativo alla protezione delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli (TRIPS) la protezione delle relative denominazioni non ha sortito sinora effetti apprezzabili. Anche l'impegno a giungere a tale fine nel contesto dell'OMPI ha conseguito sinora risultati modesti rispetto all'originario Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine, attesa la scarsa rispondenza dimostrata sinora da parte degli Stati interessati.

Con l'intervenuta modifica di detto Accordo nel 2015 mediante l'Atto di Ginevra, la situazione sembra aver conosciuto un nuovo impulso grazie ai sensibili progressi introdotti, segnatamente tramite l'estensione delle norme volte a tutelare le denominazioni geografiche che godono di un livello di protezione parificato a quelle di origine formalizzato in un'apposita categoria. Inoltre possono ora aderire all'accordo anche le organizzazioni intergovernative come l'UE, in grado di giocare un ruolo chiave.

Posto quanto precede, si nota come la documentazione sottoposta segnatamente l'Atto di Ginevra e il relativo regolamento disciplinino in modo esaustivo e dettagliato la materia, ossia l'oggetto della tutela e la relativa modalità di registrazione internazionale secondo criteri unitari. Dal profilo del diritto interno si rendono così necessari alcune disposizioni integrative nella Legge sulla protezione dei marchi (art. 50a ss) con rimando ai trattati in oggetto in punto alla registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, alla relativa tutela, ai suoi effetti nel paese ed alle tasse.

Pertanto si ritengono dati i presupposti per l'adesione all'Atto e relative modifiche legislative.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.